



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

Data (*) e il Protocollo (*)(*): *segnatura di protocollo
riportato nei metadati di DoQui ACTA*

Classificazione 13.170.40.60.8.21

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
CRESS@PEC.minambiente.it

Alla Città Metropolitana di Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al Comune di Leini
comune.leini.to@cert.legalmail.it

e, p.c. al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico
Regionale di VIA
Settore Valutazioni ambientali e procedure
integrate
SEDE

Oggetto: [ID_VIP:7346] Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente al progetto di "Miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali della Centrale di Leini", presentato da Engie Produzione S.p.A. nel Comune di Leini (TO). **Trasmissione dell'osservazione unitaria regionale.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, in esito all'istruttoria regionale effettuata dall'Organo tecnico regionale e alle risultanze emerse in sede di Conferenza di servizi svoltasi con modalità asincrona, con la presente si trasmette l'**osservazione unitaria della Regione Piemonte** espressa con l'allegata **Determinazione dirigenziale n. 6 del 13 gennaio 2022**, in cui trovano compendio i contributi espressi dagli Enti Locali e dai soggetti interessati.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

La Dirigente
Silvia RIVA
(firmato digitalmente)

Referenti:
Dott. Filippo Baretto tel. 0114323476
Ing. Stefano Caon tel. 0114322505

Allegato: D.D. n. 6 del 13 gennaio 2022

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011. 432 1411

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente al "Progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche della Centrale di Leini", presentato da Engie Produzione S.p.A. nel Comune di Leini nella Città Metropolitana di Torino. Osservazione unitaria regionale. Cod. Id: [ID_VIP: 7346].

Premesso che:

la Società Engie Produzione S.p.A. in data 21 ottobre 2021 ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale per il progetto di "Miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche della Centrale di Leini" nel Comune di Leini nella Città Metropolitana di Torino;

il progetto in argomento è risultato riconducibile alle categorie elencate nell'Allegato I-bis al D. lgs. 152/2006 e s.m.i. di attuazione del PNIEC;

in data 17 dicembre 2021 il Ministero della Transizione Ecologica comunicava l'avvenuta presentazione da parte della Società proponente dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con il conseguente avvio del procedimento statale nel cui ambito la Regione è chiamata, nei successivi 30 giorni, ad esprimere le proprie osservazioni in modo unitario con gli Enti locali interessati, secondo le disposizioni dell'Accordo procedimentale concernente la partecipazione al procedimento nazionale di Verifica di assoggettabilità a VIA, maturato in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali il 22 gennaio 2010 e successivamente approvato con d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010;

il progetto consiste nella realizzazione di alcuni interventi su singoli componenti della centrale a ciclo combinato di Leini, avente potenza nominale complessiva pari a 395 MWe, per l'ottimizzazione delle prestazioni ambientali ed energetiche;

in particolare, il progetto prevede la sostituzione della turbina a gas e del generatore elettrico ad essa associato, l'installazione di un denitrificatore catalitico (SCR) e di un CO Oxidizer finalizzati ad abbattere rispettivamente le emissioni di NOx e di monossido di carbonio, e la sostituzione della caldaia ausiliaria a gas con un generatore elettrico (e-boiler), che rimarrà in riserva fredda per eventuali situazioni di guasto;

in aggiunta, si prevede la realizzazione di un sistema di accumulo termico a supporto del teleriscaldamento, composto da 10 serbatoi per lo stoccaggio di acqua surriscaldata per complessivi 2.150 mc;

gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche dell'impianto dichiarati dalla Società proponente consistono nella riduzione delle emissioni di NOx (-66,7%) e di CO (-50%) della

Centrale, nell'azzeramento delle emissioni di NOx, CO e CO₂ della caldaia ausiliaria, nonché nell'incremento di circa 23 MWe della potenza della Centrale e del rendimento del ciclo termico complessivo di circa 1%;

inoltre, viene dichiarato che le attuali interconnessioni esterne (elettrica, idrica e rete del gas naturale) non subiranno modificazioni;

per quanto riguarda la tempistica dei lavori, il programma prevede che le attività saranno effettuate in un arco temporale complessivo di circa 16 mesi, di cui circa 6 mesi di fermo impianto e un mese per attività di commissioning. Il fermo impianto, in particolare, verrà collocato nel periodo 1 aprile- 31 ottobre, al fine di non interferire con la fornitura del servizio di teleriscaldamento dell'edificato di Settimo Torinese;

nel medesimo sito di centrale è attualmente in fase di realizzazione un sistema di accumulo a batterie di potenza pari a 37,5 MWe;

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione dell'osservazione unitaria regionale da produrre nel procedimento statale in oggetto;

ai sensi del sopracitato Accordo procedimentale di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010 nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale è stata indetta, con modalità asincrona, la Conferenza di Servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura in oggetto, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della l.r. n. 40/1998 - Città Metropolitana di Torino, Comune di Leini, Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese, Ente di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, ASL TO4 - oltre all'ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale e ai funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

a seguito del deposito del progetto, non sono pervenute alla Regione osservazioni da parte del pubblico;

nell'ambito della Conferenza di Servizi asincrona, sono state acquisite le osservazioni degli enti locali e dei soggetti istituzionali interessati di seguito elencate:

- nota dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali prot. n. 0000100 dell'11 gennaio 2022, con la quale l'ente comunica di ritenere che il progetto, per i siti della Rete Natura 2000 di propria competenza, non debba essere assoggettato a valutazione di incidenza;
- nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 3437 del 12 gennaio 2022, nella quale si evidenzia il carattere migliorativo del progetto in esame per la qualità dell'aria;
- nota prot. n. 540 del 10 gennaio 2022 del Settore Difesa del Suolo, in cui si comunica che per quanto concerne le tematiche di competenza non sussistono criticità che richiedano l'assoggettamento a VIA del progetto;
- nota dell'Arpa Piemonte prot. n. 2250 del 13 gennaio 2022, in cui si rileva che non vengono individuati elementi di criticità per richiedere l'assoggettamento a VIA del progetto;
- nota prot. n. 963 del 12 gennaio 2022 del Settore Tecnico regionale Area Città Metropolitana di Torino, in cui si dichiara che nulla osta alla realizzazione del progetto;
- nota prot. n. 2561 del 12 gennaio 2022 del Settore regionale Territorio e Paesaggio, in cui si evidenzia come non sussistano elementi che richiedano l'assoggettamento a VIA del progetto.

Tali contributi, che risultano favorevoli alla realizzazione dell'intervento e al non assoggettamento del progetto a VIA statale, pongono comunque all'attenzione della Regione alcune osservazioni inerenti agli aspetti energetici correlati all'utilizzo del calore di recupero per il teleriscaldamento, alle emissioni in atmosfera, nonché all'inserimento paesaggistico.

Conclusioni istruttorie.

Sulla base degli approfondimenti istruttori svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate e dei pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza di servizi, nonché della documentazione presentata dal proponente, emergono le considerazioni e osservazioni di seguito riportate:

Considerazioni inerenti al quadro programmatico e progettuale

Aspetti energetici – Cogenerazione.

All'interno della documentazione progettuale, l'integrazione documentale volontaria prodotta dalla Società proponente con nota n. U0001 del 3 gennaio 2022, ha consentito di acquisire alcuni elementi informativi di rilievo in merito alla futura massimizzazione dell'utilizzo del calore di recupero dal processo termoelettrico dell'impianto, a fini di teleriscaldamento.

A tale proposito, si ricorda che il punto 11 del decreto di compatibilità ambientale dell'impianto (DEC VIA n. 441/752 del 28/11/2003) prevedeva che fosse “*elemento propedeutico alla realizzazione della centrale la comprovata certezza che sarà attivata una rete di teleriscaldamento di adeguata potenza quale misura di compensazione ambientale, documentata con apposite convenzioni, accordi volontari o contratti con le aziende interessate. Il proponente deve presentare un credibile piano di utilizzo del calore, accompagnato da accordi vincolanti sottoscritti con operatori locali. Il piano di utilizzo del calore deve essere notificato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed alla Regione.*”. Tale prescrizione veniva altresì richiamata nell'atto di autorizzazione della centrale, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto n. 55 del 21/04/2004 al punto 11 delle prescrizioni del MATT. Inoltre, l'autorizzazione riportava le seguenti prescrizioni individuate dalla Regione Piemonte:

- 1) *deve essere assicurata da parte della Società la disponibilità alla cessione di almeno 170 MW di potenza termica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento ed altri usi industriali, al netto di ulteriori utilizzi di calore a bassa temperatura al fine di realizzare la sostituzione di altri sistemi di combustione puntiformi;*
- 2) *tali usi dell'energia termica devono essere adeguatamente comprovati tramite un credibile piano di utilizzo del calore accompagnato da accordi vincolati, di congrua durata e per l'intera potenza termica di cui al punto precedente, sottoscritti con gli operatori locali prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale termoelettrica.*

La centrale di Leini presenta ad oggi un utilizzo ancora estremamente modesto del calore prodotto in cogenerazione: nel 2020 ha prodotto solo 69.811 MWh termici a fronte di 1.890.852 MWh elettrici (i dati relativi agli anni dal 2016 al 2019 sono coerenti con quelli riportati per il 2020). Tale valore non è assolutamente in linea con le indicazioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale e nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

La Società proponente con la citata nota del 3 gennaio 2022 indica che la società Engie Servizi S.p.A ha siglato un accordo con IREN Energia S.p.A. per garantire una fornitura di calore per il servizio di teleriscaldamento nella zona nord-est della Città di Torino, per 30 anni, a partire dal 15 ottobre 2024. Il volume di energia termica cogenerativa fornita arriverà a regime nel 2029 a 440 GWht per una potenza massima impegnata pari a 120 MWt in orario diurno e di 10 MWt in orario notturno. La somma di tale potenza con quella già attualmente impegnata per il teleriscaldamento dell'abitato di Settimo Torinese produrrebbe in orario diurno il completo utilizzo delle potenzialità termiche dell'impianto.

Pertanto, si ritiene che questo aspetto costituisca un elemento di assoluta rilevanza nella valutazione dell'intervento presentato. Infatti, la sua effettiva realizzazione comporterebbe ulteriori significativi miglioramenti della qualità dell'aria nell'agglomerato di Torino, dove verrebbero ridotte di circa 35-40 ton/anno le emissioni locali di NOx, e una riduzione anch'essa significativa delle emissioni di CO₂.

Nel contempo, si auspica fortemente la realizzazione di tale accordo che porterebbe, dopo oltre 17 anni dal provvedimento autorizzativo, a soddisfare pienamente le condizioni del decreto di compatibilità ambientale del 2003, in linea con le indicazioni del Piano Regionale della Qualità dell'Aria, approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 364-6854 del 25 marzo 2019, e con la Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con DGR n. 18-478 dell'8 novembre 2019, che individuano fra gli indirizzi di piano la massimizzazione dello sfruttamento del calore di recupero dagli impianti esistenti.

Considerazioni inerenti al quadro ambientale

Emissioni in atmosfera e qualità dell'aria

La realizzazione del progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche della centrale di Leini presenta significativi benefici in termini di riduzione delle emissioni di NOx che, grazie all'installazione del sistema di riduzione catalitico SCR, potrebbero ridursi anche di due terzi rispetto alla situazione attuale. Tale aspetto è estremamente rilevante in quanto la centrale è collocata nella zona di qualità

dell'aria denominata "IT0118 - Agglomerato di Torino" per la quale la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2015/2043 a causa dell'inosservanza sistematica e continuata dei valori limite annuali di concentrazione di NO₂ e il 26 luglio 2019 ha presentato ricorso (n di ruolo C-573/19) alla Corte di Giustizia Europea.

Le emissioni di NH₃ che si verrebbero a generare a seguito dell'adozione del riduttore catalitico sono contenute e si ritiene non costituiscano un impatto significativo per l'ambiente circostante. Gli aspetti di gestione del processo e definizione dei limiti emissivi di questo inquinante potranno essere oggetto dell'istruttoria di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto riguarda l'emissione di CO è prevista l'installazione di un catalizzatore ossidante a monte del DeNO_x. Tale sistema potrebbe consentire, nelle condizioni di normale funzionamento, un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO rispetto a quelle attuali che sono già oggi molto contenute. L'installazione del catalizzatore ossidante consentirebbe presumibilmente anche di esercire l'impianto in condizioni inferiori al minimo tecnico attualmente definito. Oggi tale operazione non è possibile in quanto, al di sotto di tale soglia, la concentrazione di CO aumenta a valori tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione.

La possibilità di esercire l'impianto al di sotto del minimo tecnico rappresenta sicuramente un elemento di flessibilità operativa, in quanto si amplia l'intervallo di potenza che l'impianto può mettere a disposizione ma potrebbe, in linea teorica, comportare un aumento delle emissioni massiche reali di CO rispetto alla situazione attuale. Attualmente non sono disponibili le informazioni necessarie per poter quantificare un eventuale incremento emissivo (concentrazioni di CO in emissione e numero di ore di funzionamento in condizioni inferiori al minimo tecnico) e la modifica del minimo tecnico non è oggetto della presente procedura di verifica.

Si ritiene che i benefici in termini di emissione di NO_x siano estremamente significativi, anche alla luce della criticità di tale parametro, e tali da compensare le nuove emissioni di ammoniaca e di un limitato ma possibile e non attualmente quantificabile incremento delle emissioni di CO.

In ultimo, non si evidenziano aspetti critici per quanto riguarda l'installazione dei sistemi di accumulo e della nuova caldaia ausiliaria elettrica ("eboiler").

Paesaggio

Nel novero delle opere in progetto, solamente l'intervento correlato alla realizzazione dei dieci silos per lo stoccaggio di acqua surriscaldata funzionali alla massimizzazione dell'utilizzo del calore prodotto e all'erogazione del servizio di teleriscaldamento pare rientrare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D. lgs. 42/2004.

Considerate le peculiarità del luogo interessato dall'intervento di cui sopra, pur non riscontrando elementi preclusivi alla sua realizzazione, si ritiene necessario formulare le seguenti raccomandazioni delle quali tener conto nella redazione del progetto definitivo.

Poiché la documentazione presenta alcune carenze che non consentono di esprimere una valutazione compiuta sulle ricadute dell'intervento nel contesto paesaggistico, si ritiene opportuno che nell'ambito della progettazione definitiva la documentazione, redatta secondo i contenuti del DPCM 12/12/2005, debba contenere:

1. le foto simulazioni dei nuovi elementi (silos) che ricadono nel vincolo paesaggistico presi dalle visuali apprezzabili lungo la viabilità pubblica e soprattutto dall'autostrada, oggetto del vincolo paesaggistico, con riferimento anche ai rapporti con i fabbricati esistenti della Centrale;
2. specificazioni sulle soluzioni di mitigazione e mascheramento che s'intendono adottare in quanto i nuovi elementi interferiscono con un'area verde piantumata esistente a confine con l'autostrada che verrebbe ridotta dall'installazione dei nuovi silos.

Componenti biotiche

In merito alle componenti biotiche, la realizzazione dei silos di accumulo termico è prevista in corrispondenza di un'area di circa 600 m² interessata attualmente da specie arboree arbustive realizzate a suo tempo come mascheramento/mitigazione. Ne è previsto il ripristino con infittimento dei filari attualmente presenti tra il perimetro della centrale e l'autostrada.

Il proponente prevede l'insediamento dei silos di accumulo termico in un'area di proprietà, oggetto di un intervento di compensazione (DEC VIA n.725 del 28 novembre 2003) che prevedeva la realizzazione di una fascia boscata a mascheramento della centrale esistente rispetto all'infrastruttura autostradale.

L'intervento, se pur limitato, di fatto determina la sottrazione e trasformazione di un'area boscata ad uso

naturale e con valenza di connessione ecologica in un'area ad uso artificiale. Il proponente prevede comunque di effettuare interventi di inserimenti paesaggistico – ambientale mediante opere a verde con funzione di ricucitura e riqualificazione ecologica oltre alla realizzazione di quinte verdi con funzione di mascheramento percettivo.

Pur tuttavia, non viene presentato un progetto delle opere a verde unitamente ad un piano di manutenzione dell'area. Dalla documentazione non si evince il numero di piante che verranno abbattute e la quantificazione dei nuovi elementi arborei che verranno piantumati e conseguentemente il rispetto delle condizioni di compensazione ambientale e mascheramento della centrale (previste dal DEC VIA n.725/2003).

Non vengono inoltre fornite indicazioni inerenti all'impianto di illuminazione che si intende approntare sia in fase di esercizio, sia in fase di cantiere e/o valutazioni relativamente all'effetto cumulativo con la centrale esistente in termini di tutela dell'oscurità e degli effetti potenziali sulla fauna, con particolare riferimento ad avifauna e chiroterofauna.

Pertanto, si raccomanda, in fase di ripristino e di potenziamento dei filari arborei, che venga data garanzia di sostituzione fallanze e di manutenzione degli impianti arborei per un periodo non inferiore ad anni 5, oltre ad assicurare l'impiego di essenze arboree autoctone.

Inoltre, visto l'interesse dell'area quale elemento di connessione ecologica con il SIC della Vauda, si raccomanda che i nuovi impianti vengano corredati di un sistema di illuminazione che sia rispettoso delle esigenze di oscurità per l'avifauna e la chiroterofauna, valutando l'adozione di sistemi di dimmerizzazione e temporizzazione degli impianti di illuminazione dell'area in progetto.

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi asincrona e dei pareri pervenuti, nonché della documentazione presentata dal proponente, si ritiene che l'intervento in oggetto possa essere escluso dalla procedura di VIA di competenza statale, e dalla correlata procedura di Valutazione d'Incidenza, subordinatamente al rispetto delle raccomandazioni sopra descritte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla dgr n. 1-3361 del 14/06/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006;
- l'art. 10 della Legge regionale n. 40/1998;
- la d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010 "Assenso ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 34/1998 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale";

DETERMINA

- di esprimere, secondo le modalità previste dall'Accordo procedimentale, di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, parere favorevole nei confronti del non assoggettamento al procedimento di valutazione d'impatto ambientale e di valutazione di incidenza di competenza statale del progetto di "Miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche della centrale termoelettrica di Leini", presentato da Engie Produzione S.p.A. nel Comune di Leini nella Città Metropolitana di Torino, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa, inerenti ai potenziali benefici ambientali derivanti dalla

- realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto nei confronti, in particolare, della qualità dell'aria;
- di subordinare il succitato parere favorevole al rispetto delle raccomandazioni dettagliatamente esposte in premessa, inerenti alla minimizzazione dell'impatto paesaggistico e sulle componenti biotiche;
 - di trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica unitamente al Comune territorialmente interessato la presente determinazione dirigenziale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Silvia Riva